

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL "REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2006, N. 20 (NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE) A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 VOLTI A INCENTIVARE LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381", EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 AGOSTO 2017, N. 198/PRES.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 2 Modifiche dell'articolo 1 bis del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 3 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 4 Modifiche all'articolo 16 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 5 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 6 Modifiche all'articolo 20 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 7 Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 8 Modifiche all'articolo 31 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 9 Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 10 Modifiche all'articolo 35 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 11 Modifiche all'articolo 36 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 12 Modifiche all'articolo 37 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 13 Modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 14 Modifiche all'articolo 39 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 15 Modifiche all'articolo 40 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 16 Modifiche all'articolo 41 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 17 Modifiche all'articolo 43 del D.P.Reg. 198/2017
- Art. 18 Modifiche all'allegato A al D.P.Reg. 198/2017
- Art. 19 Aggiunta dell'allegato G bis al D.P.Reg. 198/2017
- Art. 20 Norma transitoria
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 198/2017)

1. Alla lettera c), comma 5, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo le parole: <<ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, >> sono aggiunte le seguenti: <<impiegate con contratto di lavoro subordinato, >>.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 1 bis del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1, il segno d'interpunzione <<.>> è sostituito da <<,>>;
 - b) dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
<<b bis) "mantenimento in occupazione" la permanenza del lavoratore nella condizione di occupato per una durata minima e continuativa di 12 mesi più un giorno.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, dopo la parola: <<finalizzati>> sono aggiunte le seguenti: <<alla creazione di una nuova unità produttiva, >>;

b) al comma 6, dopo la parola: <<finalizzate>> sono aggiunte le seguenti: <<alla creazione di una nuova unità produttiva, >>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 16 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole <<che rientrano>> è aggiunta la parola <<anche>>;
- b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: <<I 12 mesi ed i 24 mesi di continuità occupazionale possono discendere sia interamente dal contratto di lavoro originario sia frazionatamente da più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, purché ciascuno della durata minima prevista dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi di settore.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole <<all'articolo 13 della legge regionale 20/2006>> sono aggiunte le seguenti <<, a condizione che esse siano impiegate esclusivamente con contratto di lavoro subordinato>>
- b) al comma 2, le parole <<all'intero anno precedente la data>> sono sostituite da <<a tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello>>.
- c) dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
<<2 ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono risultare occupati alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento dei costi salariali di cui al comma 2.
2 quater. Sono ammessi a contributo anche i costi salariali dei lavoratori svantaggiati che, pur nel rispetto della continuità occupazionale di almeno 12 mesi più un giorno di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), non coprono tutti i 12 mesi di cui al comma 2.>>

Art. 6

(Modifiche all'articolo 20 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: <<in relazione alla specifica funzione esercitata, detto personale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale risultanti da *curriculum vitae*.>>;
- b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: <<In relazione alla specifica funzione esercitata, detto personale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale risultanti da *curriculum vitae*.>>;
- c) al comma 3, dopo le parole <<adeguato titolo di studio o comprovata esperienza>> è aggiunta la parola <<professionale>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 198/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole <<all'intero anno>> sono sostituite con le seguenti: <<al periodo da gennaio a dicembre dell'anno>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 31 del D.P.Reg. 198/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Il progetto dev'essere avviato dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda medesima e deve avere una durata non superiore ai 12 mesi.

1 ter. È consentita una sola richiesta di proroga del termine dell'iniziativa progettuale a condizione che sia motivata da eventi eccezionali e imprevedibili e presentata prima della scadenza del termine fissato. La proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi.>>

Art. 9

(Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis sono sopresse le parole <<19, comma 5,>>, <<23, comma 5,>> e <<entro>>;
- b) al comma 2, la parola <<FEG>> è sostituita dalle seguenti << Istanze OnLine (IOL)>> e dopo le parole <<cooperazione sociale>> è soppresso il periodo <<, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale>>;
- c) al comma 5, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>>;
- d) al comma 6, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>>;
- e) il comma 7 è soppresso;
- f) al comma 8, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 35 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

2 ter. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.>>;

b) dopo la lettera a) del comma 2, è inserita la seguente lettera:

<<a bis) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 2 bis risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;>>;

c) alla lettera c) del comma 3, le parole <<pur avendo ammesso l'intera>> sono sostituite da <<anche nel caso di ammissione dell'intera>>;

d) alla lettera d bis) del comma 3, il segno d'interpunzione <<.>> è sostituito da <<,>>;

e) dopo la lettera d bis) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

<<d ter) le domande non istruite per mancanza di fondi, come previsto dall'articolo 33, comma 2 bis>>;

f) alla lettera b) del comma 4, il segno d'interpunzione <<.>> è sostituito da <<,>>;

g) dopo la lettera b) del comma 4, è aggiunta la seguente lettera:

<<b bis) per inammissibilità di tutta la spesa presentata.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 36 del D.P.Reg. 198/2017)

1. Al comma 6 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo le parole <<concessione di eventuali proroghe>> sono aggiunte le seguenti parole: <<su specifica richiesta motivata del beneficiario trasmessa tramite posta elettronica certificata entro il termine finale fissato>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 37 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del primo periodo del comma 1, le parole <<ed F>> sono sostituite dalle seguenti <<, F e G bis>>;
- b) al comma 1, alla fine del secondo paragrafo, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>>;
- c) al comma 3, il numero <<60>> è sostituito da <<180>> e le parole <<dalle approvazioni di cui al comma 2>> sono sostituite da <<dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo>>;
- d) al comma 4, alla fine del paragrafo, le parole <<del provvedimento di concessione>> sono sostituite da <<dell'incentivo concesso>>;
- e) al comma 4 bis, alla fine del paragrafo, dopo le parole <<sono archiviate>> sono aggiunte le seguenti parole: <<e di detta archiviazione è data comunicazione all'istante a mezzo posta elettronica certificata>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>> e sono soppresse le parole <<, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale>>;
- b) al comma 1 bis, la parola <<FEG>> è sostituita da <<IOL>>;
- c) al comma 4, sono soppresse le parole <<, ovvero, nel caso di iniziative relative a investimenti su beni immobili ai sensi dell'articolo 36, comma 6>>;
- d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
<<4 bis. Il termine di cui al comma 1 bis, nel caso di iniziative relative a lavori su beni immobili e di costruzione di immobili, qualora la data effettiva di conclusione dei lavori sia successiva al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, si intende fissato entro i due mesi successivi alla data di effettiva ultimazione dei lavori. Tale termine può essere prorogato ai sensi e con le modalità di cui al comma 4.>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 39 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
<<c) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis), laddove i documenti originali di spesa non siano emessi in formato elettronico, copia dei documenti medesimi, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo;>>.
- b) dopo la lettera c) del comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
<<c bis) In caso di documenti originali di spesa emessi in formato elettronico, la dicitura di annullamento ai fini del contributo concesso deve essere inserita dagli emittenti all'atto della predisposizione dei documenti medesimi. Laddove ciò non sia possibile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico ma privi di annullamento informatico, con indicati i relativi importi;>>;
- c) alla lettera e) del comma 2, le parole <<per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b) bis)>> sono sostituite dalle seguenti parole <<con riferimento ai documenti di spesa di cui alla lettera c)>>;
- d) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
- e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
<<4 bis. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c).>>;
- f) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

<<11 bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

11 ter. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 40 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. E' ammissibile una sola proposta di variazione delle voci di spesa approvate salvo che nel caso di lavori di durata superiore ai 12 mesi, ove le proposte possono essere al massimo due.

2 ter. Non sono ammissibili a contributo le variazioni non approvate.

2 quater. Non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa.

2 quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 2 quater, l'Ufficio competente si riserva, in ogni caso, di valutare l'ammissibilità di variazioni d'importo superiore conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili.>>;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La proposta di variazione trasmessa tramite posta elettronica certificata antecedentemente alla concessione del contributo è ammissibile e alla medesima si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 con riferimento alle spese presentate e al contributo complessivamente concedibile. Sono sempre ammesse le rettifiche di evidenti errori materiali.

3 ter. La proposta di variazione di cui al comma 3 bis, laddove ammissibile, è approvata con l'atto di concessione del contributo. Non trova applicazione il termine di cui al comma 2.>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 41 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 41, comma 2, il numero <<90>> è sostituito da <<150>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 43 del D.P.Reg. 198/2017)

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole <<Il provvedimento di concessione dell'incentivo>> sono sostituite dalle parole <<L'incentivo concesso>>;

b) al comma 3 le parole <<Il provvedimento di concessione dell'incentivo>> sono sostituite dalle parole <<L'incentivo concesso>>;

c) al comma 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

<<f bis) la documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 39, comma 11 ter risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della rendicontazione di spesa sulla base della documentazione agli atti;>>;

d) al comma 4, la parola <<accerti>> è sostituita dalle parole <<ritenga si sia verificata>>;

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. Qualora gli incentivi siano concessi per mezzo di uno o più atti amministrativi collettivi, l'annullamento di cui al comma 1 e le revoche di cui ai commi 2, 3 e 5, operano con esclusivo riferimento all'incentivo concesso nonché liquidato al beneficiario interessato.>>.

Art. 18

(Modifiche all'allegato A al D.P.Reg. 198/2017)

1. Nell'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 198/2017, alla sezione dedicata al Titolo IV, con riferimento all'articolo 18 del regolamento, nella descrizione della correlata iniziativa, le parole

<<nell'intero anno precedente la>> sono sostituite da <<nei 12 mesi dell'anno precedente quello di>> e dopo le parole <<legge regionale 20/2006>> è soppressa la parola <<anche>>.

Art. 19

(Aggiunta dell'allegato G bis al D.P.Reg. 198/2017)

1. Dopo l'ALLEGATO F al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è aggiunto l'Allegato G bis come inserito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 20

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Regione 198/2017 di cui agli articoli 9, 12 e 13 afferenti il nuovo sistema informatico IOL trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I procedimenti d'incentivazione avviati fino all'annualità contributiva 2020 continuano ad essere gestiti attraverso il sistema informatico FEG (Front End Generalizzato). A decorrere dall'annualità contributiva 2021 i procedimenti d'incentivazione sono invece gestiti attraverso il sistema informatico IOL (Istanze OnLine).

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INSERIMENTO DELL'ALLEGATO G BIS AL D.P.Reg. 198/2017

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Descrizione elementi di valutazione	Punteggio
Progetto sviluppato con 1 o 2 partner/partners	1
Progetto sviluppato con 3 o più partners	1
Progetto sviluppato con 1 partner appartenenti al settore pubblico	1
Progetto sviluppato con 2 o più partners appartenenti al settore pubblico	1
Assenza di altre sovvenzioni, incentivi, sussidi e vantaggi economici provenienti dalla Pubblica Amministrazione a sostegno del progetto	1
Progetto con estensione regionale	1
I soggetti destinatari del progetto sono più di 10	1